



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI

Liceo Scientifico Istituto Tecnico settori Economico e Tecnologico

33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) via Praviolai, 18 tel. 0432/981436-981632 fax 0432/970373

codice scuola UDIS01800D

codice fiscale 94134560302

www.isismagrinimarchetti.it

udis01800d@istruzione.it

udis01800d@pec.istruzione.it

Prot. n. 7584/C2

Circolare n. 12

Gemona del Friuli, 14 settembre 2018

Agli Studenti

Alle Famiglie

e, p.c. Ai Docenti

OGGETTO: validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado - Derghe.

Si ricorda che - ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 - gli studenti, per poter essere valutati in sede di scrutinio finale, devono aver frequentato le lezioni per almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato; pertanto, ogni studente deve aver frequentato complessivamente:

classi	Monte ore annuale	Limite minimo di presenze (ore)	Monte ore annuale non avvalentesi IRC	Limite minimo di presenze (ore)
1^ CAT	1089	817	1056	792
Tutte le restanti classi dell'Istituto Tecnico	1056	792	1023	767
1^ - 2^ Liceo	891	668	858	637
3^ - 4^ - 5^ Liceo	990	742	957	718

In conformità a quanto previsto dalla normativa, il Collegio Docenti ha previsto - per motivate e straordinarie esigenze regolarmente documentate - le possibilità di deroga a tali limiti; tale deroga è prevista a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Le deroghe previste dal Collegio dei Docenti sono le seguenti:

“I criteri generali di deroga al tetto delle assenze per la validità dell'anno scolastico sono: gravi motivi di salute adeguatamente documentati, terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive e agonistiche, adeguatamente documentate, organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato o venerdì come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la chiesa cristiana avventista del settimo giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo stato e l'unione delle comunità ebraiche italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987); motivi familiari documentati per gli studenti stranieri; inoltre ciascun C.d.C. valuterà di volta in volta altre motivazioni di deroga in relazione alla conoscenza e/o alle documentazioni relative a situazioni particolari presentate dagli studenti; a tal fine potrà essere valutata positivamente anche la frequenza delle lezioni a distanza.”.

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more dell'emanazione della “*Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77*”, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la **frequenza di almeno tre quarti del monte ore** previsto dal progetto.

In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue:

- a. nell'ipotesi in cui i **periodi di alternanza si svolgano durante l'attività didattica**, la presenza dell'allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza;
- b. qualora, invece, **i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche** (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l'obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell'allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

La presente circolare è pubblicata all'Albo Pretorio nel sito dell'Istituto.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Graziella Covre

Gau